

## **CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "LAGUNA DI VENEZIA"**

**tra**

Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, con sede legale in Mestre, Via Guglielmo Pepe 102/A, C.F. 94049070272 in persona del suo Presidente Sig. Luciano Betteto e del Direttore Sig. Massimiliano Campanelli giusta delibera di Assemblea n. 20 del 13.12.2018 (di seguito per brevità denominato anche Consiglio di Bacino e/o EGA)

**e**

Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A. in breve Veritas Spa, C.F. P.I. iscrizione al R.I. 03341820276, con sede legale in Venezia Santa Croce 489 in persona del suo Presidente Sig. Vladimiro Agostini e del suo Direttore Generale Sig. Andrea Razzini giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.10.2018 (di seguito per brevità nella sua qualità di gestore del Servizio idrico integrato denominata anche Gestore)

Premesso che:

- Veritas spa, già Vesta Spa, è società preposta allo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete e non, ed in particolare del Servizio idrico integrato e la gestione integrata dell'ambiente, negli ambiti territoriali ottimali di competenza e nel territorio dei Comuni soci, il cui capitale sociale è interamente pubblico essendo detenuto attualmente da cinquantuno enti locali in esito ai vari processi di aggregazione intercorsi dalla costituzione a oggi, tra società di servizi pubblici locali, in particolare a rete, ed in particolare tra le altre dalla fusione e scissione per incorporazione in Vesta spa di Acm spa e del compendio scisso di Asp spa per atto notarile in data 20 giugno 2007 in attuazione di volta in volta delle relative deliberazioni dei Consigli comunali degli enti locali soci, succedendo nella gestione dei servizi pubblici locali già affidati alle società partecipanti alle operazioni suddette.
- ai fini dell'attuazione delle operazioni di aggregazione nell'ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia per il servizio idrico integrato, da ultimo in particolare si è conclusa con atto sottoscritto in data 24.10.2017, l'operazione di fusione per incorporazione di ASI spa già gestore del servizio idrico integrato per i Comuni soci di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave.
- Per effetto della succitata fusione Veritas S.p.A. è subentrata di pieno diritto, a far data dal 01 novembre 2017, nei contratti di servizio e nei rapporti giuridici pendenti con Enti e/o Pubbliche Amministrazioni ed in particolare con l'Autorità di Ambito "Laguna di Venezia", ivi inclusa la Convenzione in materia di servizio idrico sottoscritta tra il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" ed ASI S.p.A., prot. n. 1333 del 28.07.2016 la cui durata è prevista fino al 31 dicembre 2018.
- Gli enti locali soci hanno deliberato la partecipazione a VERITAS s.p.a. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello

esercitato sui propri servizi, ed i relativi patti parasociali.

- VERITAS s.p.a., pertanto è società *in house providing* già costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, risultante dall'aggregazione di preesistenti società come detto tutte con intero capitale sociale di proprietà degli enti locali, preposte alla gestione dei servizi pubblici in house providing, a suo tempo costituite ed operanti ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- Anche nelle precedenti configurazioni dell'odierna VERITAS s.p.a., gli enti locali soci hanno pertanto dato applicazione alla normativa in materia di servizi pubblici locali, ed in particolare in materia di gestione dei relativi servizi in house providing di volta in volta vigente nel rispetto delle disposizioni dell'Ordinamento nazionale e comunitario e da ultimo nel rispetto dei requisiti dell'art. 5 del D.Lgs. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) rubricato nel titolo II del codice, che disciplina i contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice medesimo.
- Che come è orientamento giurisprudenziale confermato altresì da deliberazioni della Corte dei Conti, *“nel caso di affidamento in house, si instaura un particolare rapporto tra ente affidante e società affidataria, generalmente qualificato in termini di delegazione interorganica, e caratterizzato dall'assenza di terzietà del soggetto affidatario rispetto al soggetto affidante, con la conseguente possibilità di considerare il primo quale parte integrante e prolungamento organizzativo del secondo”*. (già Deliberazione n. 78/pareri/2008)
- Con deliberazione prot. n. 866 del 31.12.2003 l'Assemblea d'Ambito ha approvato il Piano d'ambito dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia” a tutto il 31.12.2033;
- Con deliberazione prot. n. 730 del 28.07.2004 l'Assemblea d'Ambito ha approvato gli allegati A, B, C, D ed E alla convenzione per la regolazione del Servizio Idrico Integrato di seguito specificati:
  - a) Perimetro del servizio;
  - b) Programma pluriennale degli interventi;
  - c) Piano economico-finanziario;
  - d) Piano tariffario;
  - e) Modello gestionale e organizzativo;ed dato mandato al Presidente e al Direttore dell'Autorità d'Ambito a sottoscrivere la Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'autorità d'Ambito territoriale Ottimale “Laguna di Venezia” comprendente tutti gli allegati di cui sopra;
- Con “Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale “Laguna di Venezia” prot. 976 del 19.10.2004 è stato affidato lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato nell'intero territorio d'ambito alle società:
  - Azienda Servizi Pubblici Chioggia S.p.A.;
  - Venezia Servizi Territoriali Ambientali S.p.A.;
  - Azienda Consorzio del Mirese S.p.A.;
  - Servizi Pubblici Integrati Mogliano S.p.A.,

per periodo a tutto il 19.10.2008;

- Con operazioni societarie di fusione/incorporazione/acquisto quote, nel corso del 2007 ai quattro gestori affidatari del servizio idrico integrato ai quattro gestori è subentrata la società Veritas S.p.A., società interamente partecipata dai medesimi soci delle quattro società originarie, in conclusione quindi di un percorso di aggregazione finalizzato ad avere unico gestore nel territorio d'Ambito, con subentro quindi nei relativi rapporti convenzionali secondo la disciplina della Convenzione prot. 976 del 19.10.2004 citata;
- Con deliberazione dell'Autorità d'Ambito Ottimale prot. 1064/IX di verbale del 16.10.2008 la durata della Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" prot. 976 del 19.10.2004 è stata prorogata a tutto il 18.04.2009;
- Con deliberazione dell'Autorità d'Ambito Ottimale prot. 335/II di verbale del 11.03.2009 la durata della Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" prot. 976 del 19.10.2004 è stata prorogata a tutto il 01.06.2009;
- Con deliberazione dell'Autorità d'Ambito Ottimale prot. 646/X di verbale del 29.05.2009 è stata affidata alla società Veritas S.p.A., società a partecipazione interamente pubblica, il servizio idrico integrato nell'intero territorio d'ambito fino a tutto il 31.12.2018 sulla base della Convenzione prot. 976 del 19.10.2004;
- L'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. 201/2011 ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio idrico integrato;
- Con Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 sono stati istituiti il Consiglio di Bacino ed il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" è subentrato nelle relative competenze all'Autorità d'ambito Territoriale ottimale "Laguna di Venezia";
- con deliberazione di Assemblea d'Ambito prot. 779/XVI di verbale del 30.10.2013 ad oggetto: "Atto di indirizzo in materia di modalità di gestione e affidamento del servizio idrico integrato" con la quale l'assemblea d'Ambito ha confermato «*la modalità dell'in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alla scadenza dell'attuale convenzione con il gestore Veritas s.p.a. fissata al 31.12.2018*»;
- Che i seguenti Comuni (Cavallino-Treporti, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Chioggia, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Morgano, Noale, Pianiga, Quinto di Treviso, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Venezia, Vigonovo) con proprie deliberazioni assunte tra il 2013 ed il 2014, hanno dato mandato al proprio rappresentante in seno all'Assemblea d'Ambito, di porre in essere tutto quanto necessario per la prosecuzione della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore Veritas S.p.A. per la durata del vigente Piano d'Ambito;
- All'esito di apposita istanza di ripermimetrazione dell'ambito territoriale ottimale, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 856 del 04.06.2013 avente per oggetto: "Approvazione della proposta di variazione degli Ambiti Territoriali Ottimali "Laguna di Venezia" e "Veneto Orientale". Inclusione dei Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalza di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia", ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012, la variazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nonché gli elenchi dei Comuni di cui all'allegato A della sopra citata Legge Regionale, includendo pertanto nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" gli 11 Comuni richiamati nell'oggetto della citata deliberazione;

- Con deliberazione d'Assemblea d'Ambito prot. 295/III di verbale del 25.03.2014 è stato affidato il servizio idrico integrato nel territorio degli 11 Comuni di cui al punto precedente alla società A.S.I. S.p.A., nella forma dell'in-house providing fino al 31.12.2018, al fine di avere affidamento allineato a quello dell'altro gestore (Veritas S.p.A.) presente nel territorio d'ambito;
- Il Consiglio di Bacino, con deliberazione del Comitato istituzionale n. 11 del 16.09.2014, ha deliberato *«di invitare, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, i gestori del Servizio Idrico Integrato operanti nell'ambito "Laguna di Venezia", Veritas s.p.a. ed ASI s.p.a., a presentare, entro il 31 marzo 2015, uno studio finalizzato a verificare possibile forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell'ambito»;*
- Con deliberazione di Assemblea d'Ambito prot. 924/XV di verbale del 13.10.2014 ad oggetto "Atto di indirizzo in materia di modalità e affidamento del servizio idrico integrato. Conferma contenuti deliberazione Assemblea d'Ambito prot. 779/XVI di verbale del 30.10.2013:" con la quale, all'esito del procedimento di ripermimetrazione dell'Ambito Territoriale Ottimale con allargamento a 36 Comuni dai 25 iniziali, l'Assemblea d'ambito ha deliberato: " 1) Di confermare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 17 del 27 aprile 2012, ed in conformità alle previsioni di cui all'art. 9, comma 2, della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato "Laguna di Venezia", la modalità dell'in house quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alla scadenze delle attuali convenzioni con i gestori Veritas S.p.A. ed A.S.I. S.p.A., fissate al 31.12.2018; 2) Di dare mandato al Comitato Istituzionale ed alla struttura nella persona del Direttore affinché siano proseguite le attività conseguenti e necessarie alla scelta di tale modello organizzativo per la gestione del servizio, al fine di addivenire ad una proposta di convenzione/i con durata tale da individuare un periodo congruo di gestione, indicativamente ventennale, che possa consentire programmazione degli investimenti ed accesso al credito garantito e/o comunque favorito da una gestione pluriennale del servizio";
- il Consiglio di Bacino, con deliberazione di Assemblea n. 4 del 16.02.2017, ha deliberato *«1. di prendere atto del processo di aggregazione dei due attuali Gestori del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Laguna di Venezia che si concluderà mediante fusione per incorporazione di ASI s.p.a. in Veritas s.p.a.; // 2. di riconoscere, in base a quanto specificato nelle premesse, che il soggetto risultante dalle operazioni di aggregazione effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti proseguendo nelle gestioni dei servizi idrici integrati fino alla scadenza già stabilita per le predette società»;*
- il Consiglio di Bacino, con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 1° giugno 2016 recante "definizione degli obiettivi generali del Piano d'Ambito", ha deliberato di avviare il procedimento di aggiornamento del Piano d'Ambito e ciò in ragione della *«necessità di una revisione dei Piani d'ambito finalizzata alla redazione di un unico Piano al fine di addivenire al gestore unico nei tempi normativamente previsti»;*
- il Consiglio di Bacino, con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 21 del 20 giugno 2017 avente ad oggetto "atti istruttori propedeutici alle delibere di nuovo affidamento del servizio idrico integrato: incarico al Direttore alla luce della nuova normativa in materia di iscrizione all'elenco ANAC degli enti affidanti in house", ha deliberato *«di disporre l'assegnazione al Direttore dei seguenti incarichi propedeutici [e cioè relativi alla predisposizione dell'istanza di iscrizione all'elenco ANAC ex art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, alla elaborazione della relazione tecnico-economica ex art. 34 del d.l. n. 179/2012 e all'aggiornamento del piano d'ambito] all'affidamento in house del servizio idrico integrato a VERITAS s.p.a. in esecuzione dell'indirizzo espresso dalla delibera dell'Assemblea d'Ambito del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" n. 4 del 16.02.2017»;*
- il Consiglio di Bacino, con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 9 del 3 agosto 2017 avente

ad oggetto “Procedura di VAS – approvazione rapporto ambientale e documento preliminare” ha deliberato «a) di prendere atto che l’aggiornamento del Piano d’Ambito è soggetto a procedura di VAS; // b) di approvare il Documento preliminare e il Rapporto ambientale Preliminare previsti dalla procedura di VAS; // c) di dare mandati al Direttore del Consiglio di Bacino di inviare all’autorità competente, ossia Regione Veneto, il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale»;

- il Consiglio di Bacino, con deliberazione dell’Assemblea d’Ambito n. 17 del 27 ottobre 2017 avente ad oggetto “procedura d’iscrizione all’elenco di cui all’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016. Presa d’atto dell’invio della documentazione ai sensi delle Linee Guida n. 7 emanate da ANAC come integrate con provvedimento del Consiglio ANAC n. 951 del 20 settembre 2017”, ha deliberato di prendere atto «dell’avvenuto processo di fusione dei due gestori per incorporazione di ASI s.p.a. in VERITAS s.p.a.» e «di dare mandato al Direttore di predisporre l’istanza di iscrizione presso l’Elenco degli enti affidanti in house ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 7, da presentare all’ANAC nei termini sopra illustrati, in base alla documentazione trasmessa da VERITAS finalizzata a “la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016 ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore richiedente»;
- che il Consiglio di Bacino in data 16.7.2018 (Domanda n.1,038) ha provveduto all’iscrizione presso l’elenco degli Enti affidanti in house ai sensi del D.Lgs.50/2016, art.192 e delle Linee Guida n.7 emanate dall’ANAC;
- che il Consiglio di Bacino con Bacino con deliberazione n.19 del 13.12.2018 ha adottato il Piano d’Ambito redatto ai sensi dell’art.149 del D.Lgs.152/2006
- che dunque il Consiglio di Bacino, in adempimento di obblighi di legge, ha approvato con deliberazione n.20 del 13.12.2018 la Relazione ex art.34, c.20 del D.L. n.179/2012 la verifica di conformità alla normativa in materia del già assunto provvedimento di conferma di VERITAS s.p.a. quale gestore *in house* del servizio idrico integrato sull’intero ambito territoriale ottimale;
- che dunque il Consiglio di Bacino con deliberazione n.20 del 13.12.2018 ha confermato la modalità dell’affidamento *in house* quale modulo di gestione del servizio idrico integrato per l’intero ambito ottimale ATO Laguna di Venezia, come da delibere dell’Assemblea d’Ambito 30/10/2013 prot. 779/XVI e 13.10.2014 prot. 924/XV, affidando conseguentemente lo stesso servizio a VERITAS S.p.A., per una durata ventennale a partire dall’1.1.2019 sino al 31/12/2038 (termine ritenuto congruo per assicurare la sostenibilità economico-finanziaria dei citati investimenti) senza soluzione di continuità rispetto al prossimo termine di scadenza del 31.12.2018;
- che l’affidamento a VERITAS s.p.a. avrà una durata di venti anni e che comunque tale durata sarà commisurata al tempo necessario per il recupero degli investimenti previsti dal Piano d’ambito;
- L’articolo 3, comma 1, del DPCM 20 luglio 2012 assegna all’ARERA il compito di predisporre una o più convenzioni tipo per l’affidamento del servizio;
- L’ARERA con deliberazione 23 dicembre 2015 656/2015/IDR ha approvato la “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”, disponendo altresì che le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all’Autorità per l’approvazione nell’ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione 656/2015/IDR;

- Ritenuto pertanto necessario adeguare la convenzione in essere – già approvata con delibera di Assemblea n.34 del 01.06.2016 -, tenendo conto del nuovo sistema tariffario e regolatorio in vigore;

quanto sopra premesso, i rapporti tra l'Ente di Governo d'Ambito Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" ed il Gestore V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni di cui all'allegato "A", sono disciplinati dalla presente Convenzione.

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,**

tra il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" (d'ora innanzi anche "Consiglio di Bacino" o "EGA"), C.F. 94049070272, sede legale via Guglielmo Pepe 102/A, come sopra rappresentato .

e

Veritas S.p.A. in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO "Laguna di Venezia" (d'ora innanzi anche "Gestore"), C.F. 03341820276, sede legale Venezia Santa Croce 489 come sopra rappresentato  
si conviene e si sottoscrive quanto segue:

## **CAPITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI E OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

### **Articolo 1 – Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

**Acquedotto** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

**Adduzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

**Altre attività idriche** è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a. lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b. lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da scarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;

- c. l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
  - d. lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione;

**ARERA** e/o Autorità è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

**Attività diverse** è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

**Captazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

**Depurazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

**Distribuzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

**Fognatura** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

**Potabilizzazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

**Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

**Vendita all'ingrosso** è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

**Equilibrio economico-finanziario** è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

**Finanziatori:** sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

**Gestione conforme:** soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell'ARERA *ratione temporis* vigente.
3. Posto che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico i cui destinatari sono gli utenti, ogni parte del presente testo contrattuale dovrà essere interpretata dalle parti in modo più favorevole al servizio idrico integrato e agli utenti stessi nel rispetto dei requisiti di equilibrio economico e finanziario della gestione del SII.
4. Il Servizio Idrico Integrato – come definito e regolato dalle disposizioni di legge nonché dalle norme di regolazione emanate dall'ARERA, assume connotazione di servizio generale e universale erogato alle condizioni tecniche ed economiche approvate dall'EGATO in forza degli atti di regolazione emanati dall'ARERA.

## **Articolo 2 - Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione, redatta ai sensi della Deliberazione dell'ARERA 23 dicembre 2015 n.656/2015/R/IDR, disciplina la regolazione del servizio idrico integrato a valere dall'1.1.2019 e per tutta la durata dell'affidamento tra Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e Veritas S.p.A., fermo restando che i rapporti giuridici nati in costanza delle precedenti convenzioni rimarranno regolati dalle stesse.
2. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla

gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

3. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
  - a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
  - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
  - c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
4. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
  - a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;
  - b) sostenere i rischi connessi alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
  - c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti garantendo le risorse a tal fine necessarie;
  - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione;
  - e) indicare all'EGA, per quanto di competenza, le criticità e gli interventi necessari per la redazione e l'aggiornamento del Piano d'ambito e prestare all'EGA ogni collaborazione e informazione utile e necessaria.
5. Il servizio affidato è soggetto alle disposizioni normative applicabili in materia di Servizio Idrico Integrato ed in particolare quelle di cui al D.Lgs.152/2006 ed alla regolazione emanata da ARERA e relative successive modifiche e integrazioni.
6. Il Consiglio di Bacino e il Gestore sono tenuti all'osservanza, se ed in quanto applicabili, e per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni di cui alla L.241/1990, al D.Lgs.50/2016 e al D.P.R. 327/2001.
7. Per tutto quanto non direttamente previsto nella Convenzione, si intende richiamata ogni disposizione normativa, generale e di settore, vigente se ed in quanto applicabile alla fattispecie.

### **Articolo 3 – Regime giuridico per la gestione del servizio**

1. Il Gestore Veritas S.p.A. provvede all'esercizio del servizio idrico integrato secondo il modello dell'in-house providing come da deliberazione del Consiglio di Bacino n.20 del 13.12.2018 ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.
2. Si dà altresì atto che Veritas Spa agisce in forza di deliberazione del proprio C.d.A. assunta in data 25.10.2018.
3. L'affidamento della gestione del S.I.I. di cui alla presente Convenzione secondo il modello in house providing è subordinato alla permanenza in capo al Gestore dei requisiti per gli affidamenti in house providing di cui al D.lgs. 50/2016 art.5 applicabili alla fattispecie.
4. Il Gestore si impegna a dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Bacino di ogni circostanza e/o evento che possa comportare o abbia determinato il venire meno di uno o più dei requisiti necessari per l'affidamento in-house.
5. Il Gestore, per quanto di competenza, si impegna a garantire la permanenza dei requisiti di cui al precedente comma 3, che sono condizioni essenziali ai fini della gestione dei servizi secondo il modulo in house providing. In difetto del permanere di anche solo uno dei requisiti previsti il gestore si impegna a ripristinare entro 90 giorni o nel caso nei maggiori tempi necessitati, tali requisiti anche, se del caso, in base alle prescrizioni eventualmente impartite dall'ANAC.
6. In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto al precedente comma, il Consiglio di Bacino, previa comunicazione agli Enti locali soci del gestore e sottoscrittori della Convenzione ex art.30 del D.Lgs.267/2000 per la gestione in house providing dei servizi pubblici locali a mezzo Veritas S.p.a. e previa comunicazione al Comitato di coordinamento e controllo degli Enti locali di Veritas S.p.a. di cui alla predetta convenzione ed all'art.40 dello Statuto di Veritas S.p.a., disporrà la risoluzione dell'affidamento in-house che comporterà l'anticipata cessazione degli effetti della presente Convenzione, fatti salvi gli obblighi in capo al gestore di garantire la continuità della gestione fino al subentro del nuovo gestore individuato dal Consiglio di Bacino.
7. Il Gestore si obbliga a dare tempestiva comunicazione e comunque entro 60 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, al Consiglio di Bacino in merito alle modifiche della propria compagine sociale nonché alle modifiche dello statuto sociale.

### **Articolo 4 – Perimetro della attività affidate**

1. Il Consiglio di Bacino è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.

2. Il servizio affidato al Gestore con il presente atto è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali nonché le attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o depurazione per conto di altri gestori del servizio idrico integrato; sono escluse le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e la manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche); sono escluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; sono escluse le attività di raccolta delle acque derivanti dal reticolo idrico superficiale, nonché le relative opere di regimazione.
3. Il perimetro dell'affidamento disciplinato con il presente atto può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi e attività tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, purché non pregiudichino o alterino l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dal Capitolo sesto della presente convenzione, modificando, occorrendo, le condizioni del Piano Economico Finanziario.
4. L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni costituenti l'ATO Laguna di Venezia come riportati in **Allegato A**.
5. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.
6. Il Consiglio di Bacino e il Gestore danno atto che parte del territorio dell'ATO è soggetto al corpo normativo statale, e regionale derivato, che viene annoverato sotto la dicitura complessiva di Legislazione Speciale per Venezia.
7. Con riferimento anche al precedente comma, è escluso l'affidamento del servizio di fognatura e depurazione nell'ambito territoriale di applicazione della legge 31 maggio 1995 n. 206 del comune di Venezia, fermo restando che, a seguito della realizzazione nel centro storico e nelle isole del sistema fognario e di depurazione da parte del Comune di Venezia, il Consiglio di Bacino e il Gestore – di concerto con il Comune di Venezia - assumeranno le iniziative di rispettiva competenza per le aree progressivamente interessate dallo sviluppo delle infrastrutture purché non pregiudichino o alterino l'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio idrico integrato.

#### **Articolo 5 – Durata**

1. La durata della presente convenzione è a tutto il 31.12.2038, salva la facoltà di proroga esercitata dal Consiglio di Bacino per un periodo di 6 (sei) mesi alle medesime condizioni, fatti salvi diversi termini eventualmente consentiti o imposti dalle norme di legge.
2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
  - a. nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

- b. mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'ARERA.
3. Nei casi di cui al comma 2, il Gestore presenta motivata istanza al Consiglio di Bacino, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'ARERA. Il Consiglio di Bacino decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
4. Il Gestore assicura, in ogni caso, la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, fino al momento dell'effettivo subentro da parte del nuovo Gestore. A tale obiettivo concorre anche l'EGA per quanto di propria competenza.
5. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, lett.b) dell'art.151 del D.Lgs.152/2006.

## **CAPITOLO SECONDO** **OGGETTO DELLA CONVENZIONE E ULTERIORI PRECISAZIONI**

### **Articolo 6 - Oggetto della convenzione: ulteriori precisazioni**

1. Il Gestore si obbliga altresì ad attenersi agli standard qualitativi e quantitativi ed ai livelli di qualità del servizio fissati dai seguenti documenti richiamati nei successivi articoli della presente Convenzione e precisamente:
  - Carta del Servizio Idrico Integrato;
  - Regolamento di somministrazione di acqua potabile;
  - Regolamento di fognatura e depurazione.
2. La gestione del servizio idrico integrato comprende anche l'obbligo di provvedere alla progettazione e alla realizzazione degli interventi previsti nel Programma degli interventi e comunque di quelli che saranno approvati dal Consiglio di Bacino in sede di predisposizione tariffaria. Per lo svolgimento della progettazione, delle procedure di appalto, della direzione dei lavori e per la realizzazione degli interventi il Gestore è tenuto al rispetto delle norme vigenti.
3. Il Servizio Idrico Integrato sarà espletato dal Gestore utilizzando le reti, gli impianti nonché altri beni già di proprietà esclusiva dello stesso e/o concessi in uso dal Consiglio di Bacino e/o dai Comuni e/o da altri soggetti pubblici e/o privati
4. Il Consiglio di Bacino conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificato nella presente Convenzione.
5. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti, le tariffe e i corrispettivi approvati tempo per tempo dal Consiglio di Bacino nel rispetto delle norme vigenti.

### **Articolo 7 - Responsabilità del Gestore**

1. Il Gestore è responsabile del funzionamento dei servizi di propria esclusiva competenza secondo le disposizioni contenute nella presente Convenzione e relativi allegati, nonché secondo le direttive e prescrizioni impartite in materia allo stesso per i servizi oggetto della presente Convenzione, dagli organi statali, regionali, dalle autorità di settore e dallo stesso Consiglio di Bacino, senza pregiudizio comunque di ogni azione a tutela dei propri diritti.
2. Grava sul Gestore nei limiti di propria competenza la responsabilità derivante dalla gestione delle opere ad esso affidate, di quelle che fossero già di proprietà del Gestore stesso, di quelle che potranno essere successivamente affidate al Gestore e di quelle realizzate direttamente dal Gestore.
3. Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per i danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi affidati, obbligandosi fin d'ora a tenere sollevati ed indenni il Consiglio di Bacino e gli Enti che l'hanno costituito, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni pretesa avanzata da terzi nei loro confronti derivanti da atti e/o fatti ascrivibili a responsabilità del Gestore afferenti la gestione del Servizio idrico integrato di cui alla presente Convenzione per le attività di propria competenza e responsabilità, senza pregiudizio per ogni diritto ed azione spettante al Gestore medesimo nei confronti dei terzi a tutela dei propri interessi.
4. In caso di danni recati ai beni destinati al servizio il Gestore provvede al ripristino dello stato di fatto antecedente al verificarsi dell'evento dannoso, ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.
5. Ad integrazione e completamento di quanto previsto ai commi precedenti, il Gestore dichiara di avere già stipulato idonea polizza come specificato dall'art.43.

### **Articolo 8 - Condizioni di forza maggiore**

1. Si intende per evento di forza maggiore qualsiasi evento non prevedibile ed al di fuori del controllo del Gestore (ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, sabotaggi, calamità naturali, factum principis, scioperi nazionali e guerre, inquinamenti accidentali) cui possa conseguire la modifica delle condizioni di affidamento previste nella presente Convenzione e nei relativi allegati.
2. Al verificarsi di un evento di forza maggiore il Gestore è obbligato a darne sollecita comunicazione al Consiglio di Bacino, fornendo una stima prudenziale della relativa durata; il Gestore ed il Consiglio di Bacino dovranno fare quanto ragionevolmente possibile per proseguire la fornitura del servizio idrico integrato.
3. I principali rimedi che possono essere richiesti dal Gestore in relazione al verificarsi di un evento di forza maggiore sono:
  - adeguamento della tariffa (allorché l'evento di forza maggiore causi una diminuzione dei ricavi o l'aumento dei costi di esercizio e/o dei costi di investimento), nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti;
  - modifica del Programma degli Interventi e del Piano tecnico-economico-finanziario e dei relativi documenti annessi, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti;

4. In ogni caso comunque devono essere garantite al gestore le condizioni per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario rimandando allo scopo a quanto previsto al Capitolo Sesto.

#### **Articolo 9 – Organizzazione del servizio**

1. Le Parti danno atto che per modello organizzativo e gestionale si intende quanto riportato nell'**allegato B** alla presente Convenzione, ed ogni eventuale aggiornamento di tale modello da parte del Gestore.
2. In caso di subentro di nuovo Gestore il Consiglio di Bacino si impegna, sin d'ora, a inserire nel capitolato, apposite clausole a tutela dei lavoratori che precedentemente all'affidamento del servizio risultino alle dipendenze del Gestore uscente, qualora permesse dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, e fermo restando quanto previsto all'art.34 in materia di procedure di subentro. A tal fine, il Gestore si impegna a presentare al Consiglio di Bacino, almeno dodici mesi prima della scadenza del periodo di affidamento, l'elenco del personale dipendente da trasferire al nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla gestione del servizio idrico integrato.

#### **Articolo 10 - Beni costituenti il servizio idrico integrato**

1. Il Gestore utilizza i beni e gli impianti necessari all'erogazione del servizio secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità al contenuto della presente Convenzione e dei relativi allegati.
2. I beni mobili e immobili e le immobilizzazioni materiali ed immateriali costituenti cespiti strumentali del servizio, qualora non siano di proprietà del Gestore, si intendono mantenuti in concessione al Gestore stesso, il quale è pertanto legittimato ad ottenerne la materiale consegna dagli Enti locali, qualora tali beni ed immobilizzazioni non si trovino nella disponibilità del Gestore.
3. Tutti i nuovi beni necessari al servizio idrico integrato eventualmente realizzati direttamente dagli Enti locali o dal Consiglio di Bacino verranno a fare parte dell'affidamento e consegnati, con specifico verbale contenente tutti gli elementi necessari ed il relativo stato in cui si trovano, al Gestore, previa verifica della loro esecuzione a regola d'arte e funzionamento nonché idoneità al servizio cui sono destinati, secondo le disposizioni tecniche amministrative regolamentari prescrittive anche di autorità proposte e normative vigenti in materia, sulla base comunque, ad esclusione delle opere di urbanizzazione primaria, di specifico accordo sottoscritto tra Gestore e Consiglio di Bacino, nel rispetto della regolazione tariffaria vigente.
4. Il Gestore fermo quanto sopra garantisce l'efficienza, quale era al momento di presa in consegna, dei beni, degli impianti e delle apparecchiature, nonché il rispetto delle norme giuridiche e tecniche in materia e si obbliga ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti legislazioni in materia e ad apportarvi le eventuali sostituzioni che si rivelino necessarie, in attuazione del Programma degli Interventi, della Carta del servizio e dei Regolamenti di somministrazione di acqua potabile e di fognatura e depurazione approvati e deliberati dal Consiglio di Bacino. Modifiche nella legislazione applicabile e nuovi assetti normativi sul punto implicheranno l'eventuale adeguamento del piano degli interventi e della tariffa applicabile nel rispetto delle norme regolatorie tempo per tempo vigenti e l'accertamento

dei tempi necessari per la realizzazione degli adeguamenti, fermo restando l'obbligo di garantire al Gestore l'equilibrio economico finanziario.

5. Reti, impianti e dotazioni realizzati dal Gestore in corso di affidamento sono di proprietà del Gestore stesso, fermo restando il vincolo di destinazione a servizio pubblico anche al termine dell'affidamento
6. L'elenco dei cespiti di bilancio dovrà essere periodicamente aggiornato dal Gestore annotando sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuovi impianti.

#### **Articolo 11 - Servizio di fognatura e depurazione.**

1. Il servizio di depurazione e fognatura delle acque reflue è definito all'art.1 della presente Convenzione.
2. Le tariffe di fognatura e depurazione dei reflui industriali conferiti in pubblica fognatura sono stabilite dal Consiglio di Bacino nel rispetto delle norme e della regolazione ARERA tempo per tempo vigenti.
3. Il Gestore ha diritto ad esercitare il controllo sugli scarichi in fognatura, definisce le necessarie norme tecniche ed è legittimato al rilascio delle relative autorizzazioni, se dovute, fermo restando gli obblighi di legge e di comunicazione al Consiglio di Bacino e agli enti preposti, secondo normativa.
4. Dell'esercizio dei compiti sopra indicati il Gestore risponde in via esclusiva, per quanto di propria competenza, alle autorità preposte secondo le norme vigenti.
5. Nel caso di mancato allaccio alla rete fognaria da parte degli utenti, il Gestore è tenuto ad effettuare apposita segnalazione secondo quanto previsto dal Regolamento di fognatura e dalla normativa vigente.

#### **Articolo 12 - Esclusività del Servizio**

1. Per tutta la durata della Convenzione il Gestore ha diritto esclusivo di esercitare il servizio idrico integrato all'interno del territorio di competenza di cui all'**Allegato A**.
2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate per l'attuazione del Programma degli Interventi approvato dal Consiglio di Bacino.
3. Gli Enti locali ed il Consiglio di Bacino si obbligano per tutta la durata della Convenzione a non consentire a terzi il collocamento di condutture e impianti, per i fini previsti dalla Convenzione stessa, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà, nonché nel e sul demanio pubblico, fatti salvi gli effetti di cui a pianificazioni sovraordinate finalizzate all'erogazione del servizio idrico integrato, necessariamente e preventivamente inquadrate nell'ambito della pianificazione e regolazione dell'EGA, tenuto conto comunque del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del servizio idrico integrato e dei diritti del Gestore.

**CAPITOLO TERZO**  
**PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI, LIVELLI DI QUALITA' DEL SERVIZIO,**  
**TARIFFA.**

**Articolo 13 - Atti programmatori del Consiglio di Bacino.**

1. Il Gestore si obbliga a dare attuazione agli atti di programmazione di volta in volta approvati dal Consiglio di Bacino in attuazione delle disposizioni normative applicabili in materia nell'ambito delle competenze da dette normative attribuite al Consiglio di Bacino medesimo. Il Gestore si obbliga altresì a fornire all'EGA ogni informazione e indicazione utile all'aggiornamento del Programma degli Interventi e del Piano d'Ambito secondo le normative vigenti e gli atti di regolazione emanati da ARERA, e tenuto conto degli obiettivi stabiliti dalla Regolazione della Qualità Tecnica approvati da ARERA.
2. Le parti danno atto che gli standard qualitativi e quantitativi cui il Gestore deve attenersi e i relativi obblighi in materia di livelli di qualità del servizio durante la gestione e precisamente:
  - Carta del Servizio Idrico Integrato,
  - Regolamento di somministrazione di acqua potabile,
  - Regolamento di fognatura e depurazionesono quelli approvati dall'Assemblea del Consiglio di Bacino e successive modificazioni o integrazioni.
3. I documenti di cui al precedente punto 2, dovranno comunque essere aggiornati alle normative, deliberazioni e disposizioni emanate dalle autorità competenti, tenuto conto della regolazione ARERA,.
4. Ai sensi dell'art. 9, della legge regionale 27 aprile 2012 n. 17, il Consiglio di Bacino garantisce la partecipazione dei comitati consultivi degli utenti alla elaborazione e/o aggiornamento della Carta del Servizio Idrico Integrato da parte dei soggetti competenti.

**Articolo 14 - Attuazione degli interventi**

1. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere e canalizzazioni esistenti, compatibilmente con lo stato di fatto e di diritto in cui si trovano, necessarie al servizio idrico integrato e quelle che saranno successivamente realizzate secondo il Programma pluriennale degli interventi.
2. Il Gestore garantisce il raggiungimento dei livelli di qualità del servizio previsti, mediante l'applicazione della Carta del servizio e dei Regolamenti di somministrazione di acqua potabile e di fognatura e depurazione vigenti. Tali livelli dovranno essere raggiunti dal Gestore in conformità a quanto previsto dagli atti sopra richiamati, tenendo in considerazione gli investimenti previsti dal Programma pluriennale degli interventi e dai relativi aggiornamenti.
3. Ogni aggiornamento, modifica o variazione dei documenti di cui al precedente punto 2, dovrà essere approvato dal Consiglio di Bacino sentito il Gestore e qualora dovesse comportare una variazione delle condizioni economico-finanziarie di gestione del servizio comporterà l'onere per il Consiglio di bacino di ripristinare le suddette condizioni mediante gli strumenti previsti dalla legislazione e dalla regolazione ARERA tempo per tempo vigente.

4. Il Consiglio di Bacino, quale autorità espropriante ai sensi della normativa vigente, delega il Gestore, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, all'esercizio dei propri poteri espropriativi per la realizzazione delle opere del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione.
5. Il Gestore, prima di realizzare le opere previste dal Programma degli interventi e delle sue eventuali successive modifiche o integrazioni, dovrà acquisire dalle Autorità competenti ogni parere, nulla osta e autorizzazione necessarie in base alle norme di legge, coordinandosi con l'EGA ai fini di cui all'art.158-bis del D.Lgs.152/2006.
6. Il Consiglio di Bacino e ciascun Ente Locale, relativamente al territorio di propria competenza ed alle opere che l'Ente Locale stesso intende realizzare con finanze proprie, potranno stipulare un Protocollo d'Intesa, o atto equivalente, finalizzato ad organizzare e coordinare questi interventi con la programmazione del Servizio Idrico Integrato già pianificati, nonché a seguire la realizzazione delle stesse.

#### **Articolo 15 – Qualità del servizio e rapporti con l'utenza**

1. Il Gestore si impegna a verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, trasmettendo i risultati e le relative procedure al Consiglio di Bacino.
2. Il Gestore è tenuto verso gli utenti all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;
3. Il Gestore si impegna, inoltre, secondo le disposizioni dell'Autorità:
  - a mantenere per tutta la durata della gestione uffici di relazione con il pubblico o equivalenti, idonei a recepire denunce di disservizio e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio idrico integrato
  - a pubblicizzare, nelle bollette o nelle fatture emesse, il numero della linea telefonica degli uffici di relazione con il pubblico o uffici equivalenti a dare immediato corso alle segnalazioni da parte dell'utenza mantenendo un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza.
4. Il rapporto tra il Gestore e gli Utenti è regolato dalla Carta dei Servizi e dai Regolamenti di somministrazione di acqua potabile e di fognatura e depurazione approvati dal Consiglio di Bacino. La Carta dei Servizi prevede, in particolare, i termini e i tempi di risposta e le penali dovute dal Gestore all'Utente per eventuali disservizi imputabili al primo.
5. Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli utenti della gestione del Servizio Idrico Integrato.
6. Il Gestore eroga i servizi secondo condizioni tecnico - imprenditoriali adeguate a garantire l'osservanza degli standard definiti dal presente atto o dalle normative statali, regionali, dell'ARERA o direttive del Consiglio di Bacino.
7. In ogni caso il Gestore è obbligato ad uniformarsi alle norme ed alle disposizioni tempo per

tempo vigenti emanate dalle competenti Autorità in materia.

### **Articolo 16 - Tariffa del Servizio**

1. La tariffa costituisce corrispettivo del servizio idrico integrato, come definita dal metodo tariffario pro tempore vigente, ed è riscossa dal Gestore, ferma restando la regolazione in materia da parte dell'ARERA.
2. La predisposizione tariffaria è deliberata dal Consiglio di Bacino nel rispetto delle normative e delle direttive emanate dall'ARERA.
3. Il Gestore applica alle utenze servite la tariffa e la relativa articolazione (che distingue tra diverse tipologie di utenze e scaglioni di consumo) così come previste dall'ARERA e dal Consiglio di Bacino, ciascuno per quanto di propria competenza, e vigenti alla data di sottoscrizione della presente convenzione. La vigente articolazione tariffaria al 31.12.2018 è riportata in **Allegato C**.
4. Il Gestore è obbligato a fornire al Consiglio di Bacino ed all'ARERA tutti i dati, elementi conoscitivi di carattere tecnico-economico e gestionale utili per la determinazione e per l'eventuale aggiornamento o variazione della tariffa ed in ogni caso ogni informazione richiesta per il controllo e la regolazione del servizio.
5. Il Consiglio di Bacino assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti, assicurando altresì l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, in conformità a quanto previsto al Capitolo Sesto di cui alla presente convenzione.
6. Il Gestore è tenuto a dare adeguata pubblicità all'utenza delle tariffe relative alla realizzazione degli allacciamenti acquedottistici e fognari alle reti pubbliche, nonché di altre prestazioni di servizi afferenti al servizio idrico integrato, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
7. Le parti danno atto che, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 7, della presente Convenzione, resta escluso dal campo di applicazione della presente Convenzione il canone per scarichi civili e per quelli delle aziende artigiane produttive, delle aziende turistiche ricettive e della ristorazione e degli enti assistenziali di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 206 e successive modifiche e integrazioni ed ai conseguenti provvedimenti attuativi che non riguardano il servizio idrico integrato.

### **Articolo 17 - Incrementi di Efficienza**

1. Il Gestore è tenuto a perseguire politiche di razionalizzazione dei costi di gestione e di miglioramento costantemente dell'efficienza del servizio tenuto conto in ogni caso degli effetti degli investimenti previsti nel Programma Pluriennale degli Interventi, secondo quanto disciplinato dalla regolazione ARERA.

## **CAPITOLO QUARTO** **CONTROLLO**

### **Articolo 18 - Controllo da parte del Consiglio di Bacino**

1. Il Consiglio di Bacino determina, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l'approvazione dei piani e programmi previsti dalle disposizioni normative regolatorie, nonché compie gli atti di ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione stessa di propria competenza. Il Consiglio di Bacino effettua, inoltre, i controlli e le verifiche opportune sull'attuazione dei propri atti.
2. Il Consiglio di Bacino controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di:
  - assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato e degli atti e norme di regolazione emanate da ARERA;
  - verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dagli atti del Consiglio di Bacino e definiti dall'autorità di settore;
  - valutare sulla base dei dati forniti dal gestore l'andamento economico-finanziario della gestione del servizio idrico integrato di cui alla presente convenzione;
  - definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione degli atti programmati e di indirizzo del Consiglio di Bacino.
3. Il Gestore consente inoltre comunque l'effettuazione, da parte del Consiglio di Bacino, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche che lo stesso ritenga opportuno o necessario compiere per lo svolgimento delle attività di controllo di propria competenza così come stabilito dalle disposizioni normative vigenti, in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti afferenti il servizio oggetto dell'affidamento.
4. In occasione delle attività di cui sopra possono essere effettuate verifiche a campione compresa l'assunzione di copie documentali.
5. Il Gestore presta al Consiglio di Bacino ogni collaborazione nell'espletamento dell'attività di controllo, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico e previo adeguato preavviso.

### **Articolo 19 - Obblighi del Gestore**

1. Fermo restando l'adempimento di tutti gli obblighi previsti nella presente Convenzione, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.
2. Il Gestore concorre, per quanto di sua competenza e responsabilità a perseguire il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del SII, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentarie tempo per tempo vigenti.
3. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata ed a redigere i documenti afferenti alla contabilità regolatoria nel rispetto delle regole definite dall'ARERA.

4. Il Gestore è tenuto a versare in due rate annuali – entro il 31 luglio ed entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza – al Consiglio di Bacino le spese di funzionamento di quest'ultimo calcolati in base alla vigente regolazione dell'ARERA. Compatibilmente con dette disposizioni dell'ARERA, il Consiglio di Bacino si riserva di variare tale quota, anche in aumento, qualora esigenze di servizio impongano una rideterminazione del fabbisogno necessario al proprio sostentamento. Tale variazione verrà riconosciuta al gestore in sede di variazione ed aggiornamento della tariffa. Nel caso di immotivato ed ingiustificato ritardo oltre 60 giorni dalle rispettive scadenze nel pagamento delle spese suddette, sarà dovuta, oltre agli interessi di legge per il ritardato pagamento, una penale pari al 5% della somma dovuta.

#### **Articolo 20 - Carta del Servizio Idrico Integrato**

1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le disposizioni emanate dall'ARERA e recepite dal Gestore del SII nella Carta del Servizio.
2. Il Gestore è obbligato ad adeguarsi agli standard richiesti dall'ARERA secondo i provvedimenti da essa emanati.

#### **Articolo 21 - Documento di valutazione dei rischi**

1. Il Gestore si impegna a redigere e mantenere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. n°81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 22 - Sistema di qualità**

1. Il Gestore si impegna a mantenere un sistema di Qualità in conformità alle norme della serie UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14000.

#### **Articolo 23 –Sistema di Emergenza Gestionale**

1. Il Gestore si impegna a tenere sempre aggiornato un sistema di Emergenza Gestionale in conformità alle normative vigenti.

#### **Articolo 24 – Piano di Sicurezza dell'Acqua, ricerca perdite e rilievo delle utenze**

1. Il Gestore si impegna a predisporre il Piano di sicurezza dell'Acqua (Water Safety Plan) secondo le disposizioni e i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Il Gestore adotta e provvede, entro un anno dalla data di decorrenza della presente convenzione a predisporre il Piano Strategico di ricerca e di riduzione delle perdite fisiche ed amministrative idriche e delle perdite/immissioni acque parassite fisiche fognarie, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'EGA, anche al fine di fornire indicazioni utili alla redazione del Programma degli Interventi.
3. Il Gestore entro un anno dalla data di decorrenza della presente convenzione provvede al completamento del rilievo delle utenze fognarie in relazione alla perimetrazione degli agglomerati definiti ai sensi del D.Lgs.152/2006 e del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto, anche al fine di fornire indicazioni utili alla redazione del Programma degli Interventi

## CAPITOLO QUINTO PIANO D'AMBITO

### **Articolo 25 - Contenuto del Piano d'Ambito**

1. Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
  - a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
  - b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
  - c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi; tale documento è soggetto ad aggiornamenti e variazioni organizzative da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
  - d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (*VRG*) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
  - e) Il Consiglio di Bacino assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
2. Il Consiglio di Bacino – per quanto di propria competenza - assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso

di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

### **Articolo 26 - Aggiornamento del Piano d'ambito**

1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, il Consiglio di Bacino - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
  - a) l'*aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
  - b) l'*aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
  - c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.
2. Il Consiglio di Bacino assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
3. Il Consiglio di Bacino assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

### **Articolo 26 bis - Interventi non previsti nel Piano d'Ambito**

1. Ogni intervento che il Gestore del SII intenda realizzare in difformità e/o a modifica al Programma degli Interventi approvato (difformità economica e/o di programmazione temporale) deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente di Governo dell'Ambito, che al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario potrà individuare, anche su proposta del Gestore, gli interventi che dovranno essere oggetto di stralcio e/o modifica temporale di realizzazione così come, occorrendo, definito dal Disciplinare di cui al successivo comma 4. L'Autorizzazione si intende comunque concessa qualora il Consiglio di Bacino non si sia espresso nel termine di 60 giorni dalla comunicazione trasmessa dal Gestore, fatti salvi i maggiori tempi richiesti dall'EGA necessari nel caso sia richiesta l'approvazione da parte

dell'Assemblea dell'aggiornamento del Piano degli Interventi, da comunicarsi al Gestore entro il termine predetto, e comunque non superiori ad ulteriori 30 giorni.

2. Non necessitano di autorizzazione preventiva gli interventi urgenti ed indifferibili, per i quali il Gestore è comunque tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ente di Governo dell'Ambito e ad inviare la documentazione giustificativa entro e non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo all'inizio lavori. Nella documentazione suddetta il Gestore dà conto delle ragioni urgenti ed indifferibili che hanno reso necessario l'intervento e ne fornisce i dettagli tecnico-progettuali ed economici utili al corretto inserimento negli strumenti di programmazione.
3. In caso di realizzazione di opere non autorizzate diverse da quelle previste al comma 2 che precede, l'Ente di Governo dell'Ambito, previa richiesta al Gestore delle informazioni necessarie, con provvedimento motivato, si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione dell'indennizzo da corrispondere al termine dell'affidamento per subentro di altro gestore o per altra tipologia di cessazione anticipata. Non costituisce motivo di esclusione la mera non inclusione delle opere realizzate nel programma degli interventi.
4. Le parti convengono, comunque, occorrendo, di definire con separato atto e di comune accordo, anche ad integrazione delle disposizioni del presente articolo, specifico Disciplinare. In assenza del predetto Disciplinare sono comunque fatti salvi i poteri dell'EGA di cui al presente articolo.

#### **Articolo 26 ter Beni realizzati da enti e/o terzi**

1. Il Gestore prende in carico, fatto salvo quanto infra previsto, assumendone la gestione, i beni realizzati dagli Enti Locali e/o dai terzi nei casi in cui le opere e gli interventi siano attinenti al Servizio Idrico e realizzati direttamente o sotto la responsabilità dagli Enti Locali in relazione ai piani urbanistici e/o a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Ente di Governo dell'Ambito - in base a istruttoria tecnica del Gestore - e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo.
2. La suddetta convenzione deve prevedere in particolare:
  - tempi, modalità e condizioni per l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle opere al Gestore;
  - il previo accertamento in contraddittorio della regolare esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento, così come ogni certificazione e/o eventuale provvedimento di Ente e/o autorità preposti;
  - l'obbligo, alla scadenza naturale o anticipata dell'affidamento, della restituzione gratuita delle opere in condizioni di normale utilizzo e conservazione, fermo il degrado d'uso, compatibilmente con le opere programmate nel Programma degli interventi.
3. Nel caso di esito negativo dell'accertamento di regolarità tecnica e funzionale e/o di assenza di tutti gli elementi e/o provvedimenti necessari ai fini della sussistenza di tale regolarità, il Gestore non prenderà in carico le opere di cui al presente articolo sino a che non siano sussistenti tutte le necessarie condizioni. Accertata la regolarità e funzionalità, le opere verranno affidate gratuitamente al Gestore e saranno prontamente registrate tra le dotazioni in concessione d'uso di cui al precedente art.10.

### **Articolo 27 - Lavori di manutenzione e riparazione**

1. Il Gestore è tenuto ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e programmata, e straordinaria, necessari per il corretto esercizio e la funzionalità delle opere e alle relative apparecchiature.
2. In particolare il Gestore deve disporre le seguenti attività:
  - a. ripristino della funzionalità delle opere;
  - b. mantenimento dell'efficienza funzionale delle opere.
  - c. sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile.
3. Su richiesta dell'EGA il Gestore predispone una relazione annuale degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria effettuati.
4. Il Gestore deve effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti, il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio. Tali interventi devono essere comunicati dal Gestore all'EGA al fine dell'inserimento nel programma degli interventi.
5. Eventuali rinnovi di opere o interventi che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali, o comunque per causa di forza maggiore, saranno eseguiti a cura del Gestore con conseguente riconoscimento nel Piano d'Ambito, da parte dell'EGA, delle spese sostenute ove non rimborsate dalle coperture assicurative attivate dal Gestore, con obbligo di comunicazione all'EGA;
6. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti e reti, anche in relazione a disposizioni normative sopravvenute sono eseguiti a cura del Gestore e i relativi oneri saranno oggetto di riconoscimento economico secondo le disposizioni di regolazione tecnica e tariffaria emanate da ARERA.

## **CAPITOLO SESTO** **STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO**

### **Articolo 28 – Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario**

1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio idrico integrato, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria predisposti dall'ARERA e a quanto precisato nella presente convenzione. Le parti convengono, inoltre, che l'equilibrio economico - finanziario si realizza solo se i principali indicatori economico finanziari richiesti dai Finanziatori come risultanti dal PEF regolatorio garantiscono alla gestione del Servizio Idrico integrato parametri in linea con i correnti standard per iniziative analoghe nel settore del Servizio Idrico Integrato.

### **Articolo 29 – Istanza di riequilibrio economico-finanziario**

1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali,

anche derivanti da disposizioni normative o regolamentari anche di Enti o Autorità preposte di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare o alterare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Consiglio di Bacino istanza di riequilibrio.

2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

### **Articolo 30 – Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario**

1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
  - a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
    - trattamento dei costi di morosità;
    - allocazione temporale dei conguagli;
    - rideterminazione del deposito cauzionale;
    - revisione dell'articolazione tariffaria;
    - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
  - b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
  - c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
  - d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'autorità di settore, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
  - e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

### **Articolo 31 – Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio**

1. Il Consiglio di Bacino decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, il Consiglio di Bacino, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

2. L' Autorità di settore verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dal Consiglio di Bacino nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l' ARERA può disporre misure cautelari.
3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

## **CAPITOLO SETTIMO** **REGIME FISCALE**

### **Articolo 32 - Imposte, Tasse, Canoni**

1. Eventuali tasse, diritti ed oneri fiscali afferenti la gestione del Servizio Idrico integrato di cui alla presente Convenzione, sono a carico del Gestore.
2. Fanno carico al Gestore i canoni di cui all'art. 35 del T. U. delle disposizioni in materia di acque ed impianti idroelettrici 11/12/1933 n. 1775 e successive.

## **CAPITOLO OTTAVO** **ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE**

### **Articolo 33 - Divieto di sub-affidamento**

1. E' fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione senza la preventiva approvazione del Consiglio di Bacino, con le conseguenze previste dall'art.36 e con tutte le conseguenze di legge.
2. Non costituisce violazione del divieto di cui al comma che precede il ricorso da parte del Gestore agli istituti e strumenti previsti dal d.lgs. 50/2016 ed s.m.i., che non consistano nella Concessione del Servizio idrico integrato.

### **Articolo 33 bis – Riscatto**

1. Il Consiglio di Bacino può riscattare il Servizio prima della scadenza prevista dal precedente art.5, ai sensi e nel rispetto dei termini dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925, convenendosi che il termine previsto all'art.24 del Decreto medesimo viene convenzionalmente determinato alla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del Servizio ed il riconoscimento al Gestore, oltre al valore di subentro di cui all'art.34 della presente Convenzione, di un'indennità aggiuntiva calcolata ai sensi della lettera c) dell'art. 24 R.D.

2578/1925.

3. In applicazione di quanto previsto dalla lettera c) dell'art. 24 R.D. 2578/1925 si precisa che il numero di anni da calcolare per la determinazione della relativa indennità è pari al numero di anni mancanti alla scadenza del termine di affidamento del Servizio come stabilito all'art.5.

#### **Articolo 34 - Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente**

1. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
2. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
3. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
4. L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei

limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escuse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

### **Articolo 35 - Qualità del servizio: sanzioni pecuniarie e penalità**

1. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard di qualità del servizio idrico integrato previsti dalle deliberazioni dell'Autorità si applicheranno le eventuali sanzioni pecuniarie e penalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentarie emanate dalle competenti autorità e da ARERA.
2. Il Consiglio di Bacino comunica all'ARERA le penali applicate ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
3. E' in ogni caso fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

### **Articolo 36 - Risoluzione**

1. In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali o quando il Gestore non abbia svolto il servizio alle condizioni fissate dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, senza che sussistano cause di forza maggiore e/o cause estranee e comunque non imputabili al Gestore - impregiudicata ogni contestazione diritto ed azione del Gestore - il Consiglio di Bacino ha facoltà di disporre la risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art 1453 del c.c., fermo restando quanto previsto dall'art 152 del D.Lgs. 152/2006, previa contestazione scritta nei termini di cui al successivo art 42 comma 2.
2. Eventuali danni conseguenti alla risoluzione per cause imputabili al Gestore saranno corrisposti dal Gestore stesso ed il Consiglio di Bacino avrà, in tal caso, facoltà di escutere la fidejussione ai sensi dell'articolo 42 salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
3. La presente Convenzione si risolverà di diritto con semplice dichiarazione di volersene avvalere ai sensi dell'art 1456 codice civile, in caso di:
  - a) fallimento o scioglimento della società che gestisce il servizio;
  - b) cessione o subconcessione parziale o totale del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 33 senza la preventiva approvazione del Consiglio di Bacino;
  - c) mancata prestazione della fideiussione di cui all' art 42 nel termine ivi previsto e mancato rinnovo e reintegrazione della stessa, previa idonea diffida ad adempiere;
4. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, in tutti i casi di risoluzione e/o revoca anticipata della Convenzione per responsabilità del Gestore, si applicheranno comunque le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art.34, compreso il riconoscimento del valore di subentro in base alle regole stabilite ARERA.
5. In tutti i casi di risoluzione e/o recesso anticipato e/o revoca per cause non imputabili al Gestore, oltre a quanto previsto al precedente comma 4, al Gestore dovrà essere riconosciuta un'indennità aggiuntiva calcolata ai sensi della lettera c) dell'art. 24 R.D. 2578/1925, fermo

ed impregiudicato ogni diritto ed azione da parte del Gestore ivi compreso l'eventuale risarcimento del danno.

## **CAPITOLO NONO** **ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI**

### **Articolo 37 – Ulteriori obblighi del Consiglio di Bacino**

1. Il Consiglio di Bacino è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione di affidamento almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo al Consiglio di Bacino dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di affidamento nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

### **Articolo 38 – Ulteriori obblighi del Gestore**

1. Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione ARERA e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dal Consiglio di Bacino in base alla regolazione ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;

- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere al Consiglio di Bacino le informazioni tecniche, gestionali, economiche, contabili, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione ARERA;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Consiglio di Bacino ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento salvo il riconoscimento dei relativi maggiori oneri se esistenti;
- h) dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Bacino del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni del Consiglio di Bacino medesimo salvo il riconoscimento dei relativi maggiori oneri se esistenti;
- i) restituire al Consiglio di Bacino, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie cauzionali, fideiussorie, finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione, mediante rilevazione delle utenze, delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato; il Gestore riconosce che gli oneri relativi al rilevamento delle utenze, delle reti e degli impianti sono compresi nella tariffa del servizio idrico;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione;

Fermo restando il rispetto da parte del Gestore degli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente convenzione, le richieste da parte del Consiglio di Bacino per gli adempimenti di cui alle precedenti lettere f) e g) dovranno essere comunicate al Gestore con idoneo anticipo, al fine di renderle il più possibile compatibili con le esigenze organizzative di quest'ultimo a garanzia della continuità del servizio e dell'efficienza della gestione.

### **Articolo 39 - Rapporti tra grossista, EGA e Gestore**

1. Il Consiglio di Bacino provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla

predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e al Consiglio di Bacino.

2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dal Consiglio di Bacino in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
3. Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria il Consiglio di Bacino nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, del Consiglio di Bacino competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, il Consiglio di Bacino competente procede.

## **CAPITOLO DECIMO** **PENALI E SANZIONI**

### **Articolo 40 – Penali**

1. Il Consiglio di Bacino, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Consiglio di Bacino, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'ARERA, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
2. In caso di mancata, tardiva o incompleta trasmissione delle informazioni di cui all' art.38, lett f) rispetto alle scadenze indicate e comunicate, in termini congrui, dal Consiglio di Bacino, il Consiglio di Bacino medesimo potrà applicare con provvedimento motivato una penale da un minimo di 500 euro fino a un massimo di euro 5.000 per ciascuna scadenza, a seconda della sua gravità, fatti salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, o eventi non dipendenti dal Gestore.
3. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA di cui all'art 38, o in caso di mancata ottemperanza degli obblighi di cui agli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 il Consiglio di Bacino potrà applicare con provvedimento motivato una penale da un minimo di 500 euro fino a un massimo pari allo 0,01% del VRG (Vincolo Ricavi Garantiti) annuale previsto dal Piano tariffario, a seconda della gravità dell'evento, per ogni semestre di ritardo, fatti salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, o eventi non dipendenti dal Gestore.
4. Gli inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto dal Consiglio di Bacino al Gestore che, ricevuta la contestazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso dal Consiglio di Bacino, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
5. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto, le controdeduzioni eventualmente presentate dal Gestore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa

dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, il Consiglio di Bacino applica la penale con deliberazione motivata.

6. L'importo della penale deve essere versato dal Gestore al Consiglio di Bacino entro 30 giorni decorrenti dalla data di conclusione del procedimento di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5. Decorso tale termine il Consiglio di Bacino potrà procedere secondo quanto previsto all'art. 42 (Garanzie)
7. Il Consiglio di Bacino comunica all'ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi dei precedenti commi, per le successive determinazioni di competenza.
8. Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti del SII e quindi riconosciute in tariffa come componenti di costo.
9. Resta salvo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA in materia di penalità (e premialità) in relazione al servizio idrico integrato.
10. Resta fermo ed impregiudicato ogni diritto ed azione da parte del Gestore, ivi inclusa la presentazione di ogni azione giudiziale presso le autorità competenti, avverso i provvedimenti e/o decisioni del Consiglio di Bacino di cui al presente articolo.

#### **Articolo 41 Sanzioni**

1. L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

### **CAPITOLO UNDICESIMO** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 42 – Garanzie**

1. In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, in quanto compatibile con la forma di gestione *in house providing*, unitamente alle disposizioni della presente convenzione. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti al Consiglio di Bacino dall'eventuale inadempimento del gestore quest'ultimo si obbliga a rilasciare entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, a pena di risoluzione della Convenzione medesima, idonea garanzia fidejussoria, assicurativa (o bancaria) di primaria compagnia assicurativa (o istituto di credito) concordata convenzionalmente tra le parti per un importo di €5.031.451,00 (corrispondente al 3% del valore degli investimenti stabiliti nel Piano d'Ambito per il primo quinquennio) importo che costituisce il massimo della somma garantita, fermo restando quanto previsto dal comma 5. Tale fidejussione dovrà prevedere da parte del fidejussore la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale ed alla opponibilità di eccezioni, e l'operatività della garanzia a prima richiesta, impregiudicato ogni diritto ed azione, anche risarcitoria da parte del Gestore nei confronti dell'EGA, e con riserva di ripetizione delle somme nel caso indebitamente escusse. Detta garanzia fidejussoria avrà durata quinquennale e sarà rinnovata per periodi di eguale durata.

2. Le parti concordano che prima di escutere la fideiussione di cui sopra, l'EGA provvederà a diffidare il Gestore al pagamento delle somme dall'EGA ritenute come dovute a titolo risarcitorio per gli asseriti inadempimenti consentendo al Gestore medesimo di fornire le proprie controdeduzioni nei successivi 15 giorni; in caso di mancato accordo nei successivi 15 giorni il Consiglio di Bacino provvederà ad escutere la fideiussione, impregiudicato ogni diritto ed azione, anche risarcitoria, da parte del Gestore nei confronti dell'EGA, e con riserva di ripetizione delle somme nel caso indebitamente escusse.
3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione al Consiglio di Bacino del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
4. Il Gestore ha l'obbligo di mantenere l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria di cui sopra in caso di escussione totale o parziale da parte del Consiglio di Bacino, entro il termine di novanta giorni dalla richiesta a mezzo comunicazione scritta del Consiglio di Bacino, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. La prestazione della presente garanzia non limita il diritto dell'EGA ad ottenere il risarcimento integrale del danno, salvo i casi previsti all'art.40.

#### **Articolo 43 – Assicurazioni**

1. Il Gestore è tenuto a sottoscrivere, e a mantenere per tutta la durata dell'affidamento, le polizze assicurative per:
  - a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di €5.000.000,00.
  - b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale €50.000.000,00 per i fabbricati ed €70.000.000,00 a protezione di quanto contenuto, anche con introduzione di limiti di indennizzo non inferiore al 80% sulle somme assicurate, ad esclusione del solo terremoto per il quale il limite di indennizzo è fissato al 50%.

#### **Articolo 44 – Foro competente - Clausola Compromissoria**

1. Le parti convengono che qualsiasi controversia avesse ad insorgere tra le stesse in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, sarà oggetto di un tentativo di composizione amichevole della controversia.
2. Le parti, ferma restando la facoltà di agire nelle competenti sedi giudiziali, potranno altresì, di comune accordo, decidere di deferire la controversia insorta ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra essi o, in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Venezia su ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.
3. Il collegio arbitrale così composto opererà, secondo diritto, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Ogni e qualsiasi controversia avesse ad insorgere tra il Consiglio di Bacino ed il Gestore in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, non deferita in arbitrato ai sensi del comma 2, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia. Ogni e

qualsiasi controversia avesse ad insorgere e insorta non sospende gli obblighi ed i diritti delle parti derivanti dalla presente Convenzione medesima, ivi incluso l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione del servizio idrico integrato.

#### **Art.45 - Modalità di aggiornamento della Convenzione**

1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 26 della presente convenzione.

#### **Art.46 Spese contrattuali**

1. Tutte le spese della convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico del Gestore.
2. Sono altresì a carico del Gestore tutte le spese relative alla sottoscrizione della presente convenzione.

#### **Art. 47 - Tutela dei diritti**

1. Le pattuizioni tutte di cui alla presente Convenzione non pregiudicano comunque ogni diritto ed azione presso le competenti sedi anche giudiziali di ciascuna parte avverso atti e/o provvedimenti assunti dall'altra parte e/o da ARERA.

#### **Art.48 – Allegati**

1. Le parti danno atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:
  - Perimetro del servizio (**Allegato A**);
  - Modello gestionale ed organizzativo (**Allegato B**);
  - Articolazione tariffaria vigente al 31.12.2018 approvata con delibera del Consiglio di Bacino n.15 del 26.10.2018 (**Allegato C**)
  - Delibera del Consiglio di Bacino n.19 del 13.12.2018 di adozione del Piano d'Ambito come in premessa richiamato, costituito da:
    - Programma degli Interventi
    - Modello gestionale ed organizzativo
    - Piano economico finanziario
    - Asseverazione del Piano economico-finanziario
  - Delibera del Consiglio di Bacino n.20 del 13.12.2018 di scelta della forma di gestione e di

affidamento del servizio;

- Carta del Servizio Idrico Integrato vigente approvata con delibera del Consiglio di Bacino n.7 del 26.6.2018;
- Regolamento di somministrazione di acqua potabile vigente approvato con delibera del Consiglio di Bacino n.16 del 27.10.2017;
- Regolamento di fognatura e depurazione approvato con delibera del Consiglio di Bacino n.18 del 13.12.2018;

***Venezia,***

Il Presidente del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia

---

Il Presidente della società Veritas S.p.A.

---

Il Direttore del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia

---

Il Direttore Generale della società Veritas S.p.A.

---